

Dopo l'annuncio dello slittamento del termine, ecco gli appuntamenti con il Fisco

# Scadenze fiscali da riscrivere

## Esterometro prorogato ma febbraio è il mese dell'Iva

DI FABRIZIO G. POGGIANI

**E** già proroga per la prima comunicazione transfrontaliera (cosiddetto «esterometro») riferita ai documenti emessi e ricevuti nel mese di gennaio 2019. Dall'annuncio fatto dal sottosegretario all'economia Massimo Bitonci (si veda *ItaliaOggi* del 14/2/19) si è compreso soltanto che le due comunicazioni Iva in scadenza al prossimo 28 febbraio slittano al 30/04/2019.

Lo slittamento è stato deciso nel corso di un tavolo tecnico dello scorso 13 febbraio.

Resta fermo, al contrario, il termine massimo per l'emissione delle fatture elettroniche, relative alle operazioni del mese di gennaio, individuato nel prossimo 18 febbraio, in relazione al fatto che il 16/02 cade di sabato; termine che coincide con il termine ultimo per l'esecuzione della liquidazione periodica mensile di gennaio, nonché delle liquidazioni periodiche Iva (più note come «Lipe»), di cui all'art. 21-bis del dl 78/2010.

Si ricorda, in effetti, che non si tratta di un termine «a regime», ma soltanto di una possibilità concessa dal comma 1, dell'art. 10, dl 119/2018, convertito nella legge 136/2018, con il quale il legislatore ha disposto che «per il primo semestre del periodo d'imposta 2019, le sanzioni (...) non si applicano se la fattura è emessa (...) entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica».

Inoltre, la comunicazione periodica Iva per il quarto trimestre 2018 non potrà essere differita ulteriormente in relazione ai vincoli comunitari che impongono al nostro Paese di fornire le informazioni di riepilogo delle operazioni riferibili all'anno precedente entro, appunto, il prossimo 28 febbraio.

Di conseguenza, la proroga annunciata, che richiede la conferma mediante un provvedimento ad hoc (dpcm) e non solo a livello interpretativo (comunicato dell'Agenzia delle entrate) riguarda esclusivamente la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2018, di cui all'art. 21, dl 78/2010, nella considerazione che è possibile inviare con detta cadenza anche i dati riferibili, invece, al terzo trimestre 2018 senza applicazione delle sanzioni, per coloro che avevano adottato una tale periodicità di invio dei dati e la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (cosiddetto «esterometro»), concernente i documenti emessi e ricevuti nello scorso mese di gennaio 2018, di cui al comma 3-bis, dell'art. 1, dlgs. 127/2015.

Non è del tutto chiaro, ma plausibile, viste le problema-

tiche emerse nel corso della prima applicazione della fatturazione elettronica, se la scadenza del prossimo 30 aprile riguarderà anche la comunicazione riferita al mese di febbraio, prevista per l'1/4, (stante il fatto che il 31/03 cade di domenica) che potrebbe affiancare quella del mese di marzo, in scadenza, a regime, il 30 aprile.

Non è stata accolta, invece, benché richiesta, l'auspicata proroga al 16/03 del termine delle liquidazioni mensili Iva del mese di gennaio, per evidenti effetti sulle casse erariali, permanendo la scadenza del prossimo 18/02, stante il fatto che il 16/02 cade di sabato.

Sul punto è opportuno evidenziare che anche il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), nella persona del presidente Massimo Miani, ha auspicato una moratoria sulle sanzioni per la tardiva trasmissione delle fatture elettroniche, in relazione al pessimo sincronismo tra Sistema di Interscambio (SdI) e programmi gestionali, nonché per le liquidazioni Iva del quarto trimestre 2018; si parla, in effetti, di «criticità irrisolte», relative al «disallineamento telematico dei flussi di dati tra le piattaforme delle principali società di software e il sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate».

Si aggiunga, infine, che sebbene l'adempimento sia stato reso più semplice e per taluni contribuenti escluso, in particolare per il ciclo passivo, il prossimo 25 febbraio scade anche il termine per la presentazione degli elenchi relativi alle operazioni comunitarie, più noti come modelli Intra (provvedimento 25/10/2017).

Infatti, i contribuenti che hanno effettuato cessioni intracomunitarie in almeno uno dei precedenti quattro trimestri dovranno presentare il modello Intra-Ibis, se l'ammontare supera i 50 mila euro, o il modello Intra-Iquarter in presenza di prestazioni di servizi superiori a 50 mila euro, inserendo i dati statistici soltanto se viene superata la soglia dei 100 mila euro in uno dei detti quattro trimestri, mentre per i modelli Intra-2bis e Intra-2quarter è stato eliminato l'obbligo di comunicazione mensile, per la maggior parte dei contribuenti Iva, restando obbligatoria la compilazione, ai soli fini statistici, per i soggetti passivi Iva che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni per importi trimestrali pari o superiori a 200 mila euro (acquisti di beni - Intra-2bis) o 100 mila euro (acquisti di servizi - Intra-2quarter).

© Riproduzione riservata

### Il nuovo calendario

Comunicazione	Periodo	Termine
Liquidazione Iva per i mensili	gennaio 2019	18/02/2019
Modelli Intra mensile	gennaio 2019	25/02/2019
Liquidazione periodica Iva (Lipe)	IV° trimestre 2018	28/02/2019
Comunicazione dati fatture (spesometro)	II° semestre 2018	30/04/2019
Comunicazione dati fatture (spesometro)	III° trimestre 2018	30/04/2019
Comunicazione transfrontalieri (esterometro)	gennaio 2019	30/04/2019
Comunicazione transfrontalieri (esterometro)	febbraio 2019	30/04/2019
Comunicazione transfrontalieri (esterometro)	marzo 2019	30/04/2019

### ROTTAMAZIONE

## Sanatoria cartelle su Facebook

DI ANTONIO GIORDANO

**Rottamare le cartelle esattoriali via Facebook, collegandosi con un consulente tramite la chat. L'idea è dello studio legale Leone-Fell di Palermo che da anni lavora sfruttando i sistemi digitali e l'intelligenza artificiale. I tecnici dello studio, che fa parte della «Rete dei Diritti», un network di professionisti nel settore legale e non solo, hanno ideato un sistema grazie al quale attraverso un form online l'utente potrà avere accesso al proprio cassetto fiscale. Il team legale dello studio avvierà l'approfondimento della situazione del contribuente. Il contribuente verrà affiancato durante tutto il percorso da uno specialista che gli indicherà anche le cartelle più convenienti da rottamare. Non appena l'assistito indicherà online le cartelle per cui vuole procedere, l'avvocato effettuerà la rottamazione vera e propria. «Un sistema innovativo, semplice ma soprattutto sicuro, che abbiamo ideato per aiutare tutti quei contribuenti che hanno ancora delle cartelle ma non posseggono le competenze specifiche per avviare l'iter di rottamazione», spiegano Francesco Leone e Simona Fell, soci fondatori dello studio legale.**

### Decreto sull'imposta fuori termine

## Money transfer in salita

DI GIACOMO D'ANGELO

**I**l decreto attuativo sulla c.d. «imposta sui money transfer» ci sarà, anche se probabilmente, per meri motivi tecnici, non vedrà la luce entro la scadenza prevista dalla legge (i.e. 18 febbraio 2019). Queste le indiscrezioni trapelate a seguito degli incontri avuti con il ministero dell'economia (Mef) da parte delle associazioni di categoria (in primis Fedifin). Il tema è caldo perché, (si veda articolo su *ItaliaOggi* dell'8 gennaio 2019) la norma risulterebbe operativa pur in assenza dei decreti attuativi e gli operatori ancora non sanno se applicare l'imposta o meno e secondo quali modalità. L'art. 25-novies del d.l. n.119/2018, così come emendato in sede di conversione in legge (L. 136/2018, «collegato alla manovra 2019»), ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e senza possibilità di differimento alcuno, un'imposta sui trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione europea da istituti di pagamento (art. 114-decies del Tub) che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro (c.d. «money transfer», art. 1, co. 1, lett. b) ed n), del dlgs n. 11/2010). L'imposta è dovuta in misura pari all'1,5 per cento del valore di ogni operazione effettuata, con importo minimo di euro 10. La medesima disposizione prevede, entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge, che il Mef emani uno o più provvedimenti per determinare le modalità «di riscossione e di versamento» dell'imposta.

Tecnicamente il decreto (norma di rango secondario) dovrebbe solamente prevedere le modalità attuative della disposizione e non permetterebbe una decorrenza «differita» con riferimento alla applicazione dell'imposta; ma sembra che i tecnici stiano studiando una qualche modalità operativa con cui introdurre una «clausola di salvaguardia» in ragione della situazione di incertezza creata (per questo diversi operatori non si sono ancora attivati per l'applicazione dell'imposta). È indubbio, infatti, che in assenza di indicazioni operative, risulta piuttosto difficile applicare una imposta, peraltro nei confronti di soggetti con i quali i c.d. money transfer non instaurano alcun «stabile rapporto». Ci risulta, da ultimo, che anche l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è attivata, mediante specifica segnalazione, a richiedere una modifica normativa: l'imposta risulterebbe ingiustamente discriminatoria poiché applicabile alle sole rimesse effettuate dai «Money Transfer» e non dalle altre categorie di operatori che possono offrire analogo servizio (i.e. banche italiane ed estere e Poste Italiane S.p.A.).